

NOTA INFORMATIVA 14/2021

VERSAMENTI DERIVANTI DAI MODELLI REDDITI: SCADENZA PROROGATA AL 15 SETTEMBRE

L'articolo 9-*ter*, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-*bis*) introdotto in sede di conversione (il provvedimento è stato approvato in questi giorni dal parlamento ed è in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) posticipa al 15 settembre il termine per il versamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi (saldi e acconti relativi a imposte dirette, Irap e Iva).

L'originaria scadenza del 30 giugno era stata oggetto di una prima proroga al 20 luglio; oggi il termine per il versamento delle imposte viene ulteriormente posticipato al prossimo 15 settembre 2021.

Più precisamente, tale disposizione stabilisce che i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in Irap e da quelle Iva, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.

Ambito soggettivo

La proroga <u>non riguarda tutti i contribuenti</u>, ma nella sostanza solo i soggetti che già avevano beneficiato della recente proroga al 20 luglio (che a questo punto perde di rilevanza, in quanto assorbita dalla presente); <u>il provvedimento interessa infatti esclusivamente i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal corrispondente decreto di approvazione (tale limite è pari a 5.164.569 euro).</u>

Il provvedimento afferma esplicitamente che tale proroga deve ritenersi applicabile anche ai seguenti soggetti:

- contribuenti che presentano <u>cause di esclusione</u> dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), a eccezione come detto dei soggetti che dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro;
 - contribuenti che adottano il <u>regime dei minimi</u> di cui all'articolo 27, comma 1, D.L. 98/2011;
- contribuenti che applicano il <u>regime forfetario</u> di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014;
- <u>soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese</u> ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir, di cui al D.P.R. 917/1986 (ossia soci che dichiarano per trasparenza il reddito imputato da associazioni professionali, società di persone o Srl che abbiamo optato per il regime di trasparenza fiscale, ovvero i familiari dell'impresa familiare), <u>purché l'associazione</u>, la società o l'impresa possegga i requisiti indicati in precedenza per beneficiare della proroga.

Ambito oggettivo

Il differimento, oltre che le imposte sul reddito (Ires e Irpef), l'Irap e l'Iva, facendo riferimento a quanto nel passato è stato affermato in occasione di analoghi differimenti, pare scontato interessi anche gli altri versamenti correlati a tali imposte quali:



- contributi previdenziali che vengono liquidati in dichiarazione nel quadro RR del modello Redditi 2021;
 - diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio;
 - imposte sostitutive;
 - cedolare secca;
 - imposte sugli investimenti esteri (Ivie e Ivafe).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.	

Cordiali saluti F. Cignolini